

Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni, delle attività culturali e dello spettacolo

5 settembre 2022

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 erano stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici.

Successivamente, erano stati consentiti, a determinate condizioni, da maggio 2020, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi.

A ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, erano state nuovamente introdotte, progressivamente, le stesse limitazioni disposte precedentemente. Qualche nuova possibilità di riapertura era poi stata prevista fra dicembre 2020 e gennaio 2021. Ulteriori riaperture, inizialmente previste a decorrere dalla fine del mese di marzo 2021, sono poi slittate alla fine del mese di aprile 2021. Da tale momento, la possibilità di partecipazione è stata progressivamente ampliata, sia pur nel rispetto di misure di sicurezza, incluso, da ultimo, il possesso di certificazione verde COVID-19.

Per fronteggiare gli effetti negativi derivanti da tale situazione, sono stati assunti diversi interventi volti a sostenere gli operatori del settore.

Le misure per il contenimento della diffusione del virus

Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal [D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 \(L. 13/2020\)](#) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di **sospensione**, con **DPCM**, di **eventi** e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche **di carattere culturale**, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, e dei servizi di **apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura** di cui all'[art. 101 del d.lgs. 42/2004](#) (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, co. 2, lett. c) ed e), e 3, co. 1).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

E' utile ricordare, preliminarmente, che tutti i DPCM hanno previsto che le disposizioni da essi recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In particolare, il [DPCM 8 marzo 2020](#) aveva generalizzato, indipendentemente dal requisito della distanza interpersonale, le sospensioni di **eventi e spettacoli** di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, già previste dal 4 marzo 2020 ([DPCM 4 marzo 2020](#)) e aveva aggiunto quelle relative all'apertura dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura**.

Il [DPCM 9 marzo 2020](#) aveva poi esteso **all'intero territorio nazionale** le misure previste (per la regione Lombardia e altre 14 province) dall'art. 1 del citato [DPCM 8 marzo 2020](#), fra le quali la **sospensione** degli "eventi in luogo pubblico

o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale [...], anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a **titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri.**

Successivamente, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19** ([L. 35/2020](#)) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con **DPCM**, per **periodi predeterminati**, fino, originariamente (v. *infra*), al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#)), la **limitazione o sospensione** di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di **carattere culturale**, la **chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, centri culturali**, nonché la **limitazione o sospensione** dei **servizi di apertura al pubblico** o la chiusura di **istituti e luoghi della cultura**, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, co. 2, lett. *g*), *i*) ed *r*), e 2, co. 1).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato senza soluzione di continuità le previsioni indicate, fatta eccezione, a decorrere dal 14 aprile 2020, per il commercio al dettaglio di libri, che poteva essere riavviato ([DPCM 10 aprile 2020](#)).

E', poi, intervenuto il **D.L. 16 maggio 2020, n. 33** ([L. 74/2020](#)), le cui disposizioni si dovevano applicare originariamente (v. *infra*) fino al 31 luglio 2020 (art. 3, co. 1). In particolare, il D.L., nel vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha disposto che gli **eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura** con la presenza di pubblico, compresi quelli di **carattere culturale**, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con **DPCM** ai sensi del [D.L. 19/2020](#) (art. 1, co. 8).

In linea generale, lo stesso [D.L. 33/2020](#), come modificato dal [D.L. 125/2020](#) (L. 159/2020: art. 1, co. 2, lett. *a*)), ha disposto che le regioni possono introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie **restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM**, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche **ampliative**.

I DPCM intervenuti nel prosieguo, in attuazione del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020, avevano consentito, progressivamente, alcune ulteriori riaperture. In particolare:

- **dal 18 maggio 2020** era stata consentita la **riapertura** al pubblico di musei e altri **istituti e luoghi della cultura**, a **determinate condizioni** volte a garantire la sicurezza ([DPCM 17 maggio 2020](#));
- **dal 15 giugno 2020** era stato anche consentito il riavvio degli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, nonché il riavvio delle attività dei **centri culturali**, a **determinate condizioni** volte a garantire la sicurezza ([DPCM 11 giugno 2020](#)).

Successivamente, il **D.L. 30 luglio 2020, n. 83** (L. 124/2020: art. 1, co. 1 e 2) e il **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125** (L. 159/2020: art. 1, co. 1, lett. *a*) e co. 2, lett. *b*)) avevano prorogato, rispettivamente, al **15 ottobre 2020** (nuovo termine dello stato di emergenza [deliberato](#) dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) e al **31 gennaio 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020](#)), la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, avevano prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020).

Si erano dunque succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano progressivamente introdotto **nuove limitazioni**.

In particolare:

- **dal 26 ottobre 2020** erano stati nuovamente sospesi gli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ([DPCM 24 ottobre 2020](#));
- **dal 6 novembre 2020** erano stati nuovamente sospesi le **mostre** e i servizi di apertura al pubblico dei **musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** ([DPCM 3 novembre 2020](#)).

Nel prosieguo, il [DPCM 3 dicembre 2020](#) – le cui disposizioni si sono applicate fino al 15 gennaio 2021 – aveva confermato le sospensioni già disposte dai precedenti DPCM, consentendo, però, **dal 4 dicembre 2020**, l'apertura al pubblico delle **biblioteche**, dove i servizi erano offerti **su prenotazione**, e degli **archivi**, fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza.

Ancora dopo, il [D.L. 2 del 14 gennaio 2021](#) (L. 29/2021: art. 1, co. 1 e 2) aveva prorogato al **30 aprile 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021](#)) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

Successivamente, era dunque intervenuto, anzitutto, il [DPCM 14 gennaio 2021](#) che aveva consentito – ferme restando tutte le altre sospensioni già in precedenza previste – il **riavvio, dal 16 gennaio 2021**, nelle regioni caratterizzate da rischio moderato (**zone gialle**), **dal lunedì al venerdì**, del servizio di apertura al pubblico dei **musei** e degli **altri istituti e luoghi della cultura**, nonché delle **mostre**, sempre nel rispetto delle **condizioni di sicurezza** indicate.

Ancora in seguito è intervenuto il [DPCM 2 marzo 2021](#) che aveva previsto ulteriori riaperture nelle zone gialle e la possibilità di esenzione dall'applicazione delle misure limitative in specifiche parti del territorio nazionale nelle zone arancioni e rosse.

In particolare, per le **zone gialle** il DPCM aveva previsto (artt. 14 e 15), a decorrere **dal 27 marzo 2021**:

- il servizio di apertura al pubblico dei **musei** e degli **altri istituti e luoghi della cultura**, nonché delle **mostre**, il **sabato** e i **giorni festivi**, a condizione che l'ingresso fosse stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo e sempre nel rispetto delle **condizioni di sicurezza** indicate;
- gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto**, che dovevano essere svolti esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che fosse comunque assicurato il rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro** sia per il personale, sia per gli spettatori che non fossero abitualmente conviventi. La **capienza** consentita non poteva essere superiore al **25%** di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di **spettatori** non poteva essere superiore a **400** per **spettacoli all'aperto** e a **200** per **spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Le attività dovevano comunque svolgersi nel rispetto delle specifiche prescrizioni di cui agli allegati 26 e 27.

A decorrere **dal 3 marzo 2021**, le misure limitative sopra indicate **non si applicavano nelle zone bianche**, ferma restando comunque l'applicazione delle misure anticontagio previste dallo stesso decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi (art. 7).

Nelle **zone arancioni**, invece, il DPCM aveva disposto che le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto **restavano sospesi, ad eccezione** delle **biblioteche** dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli **archivi**, fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza. Tuttavia, con **ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione** interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, poteva essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'**esenzione** dell'applicazione di tali previsioni. La stessa disciplina è stata prevista per le **zone rosse** (artt. 33, co. 2, 36, 38, co. 2, e 42).

Nel prosieguo, si è intervenuti con **norme primarie**.

Anzitutto, il **D.L. 30/2021** (L. 61/2021), constatato l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, e in vista delle festività pasquali, ha disposto che (art. 1):

- **dal 15 marzo al 2 aprile 2021** e nella giornata del **6 aprile 2021**, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui **territori** si collocavano **in zona gialla** si applicavano **le misure stabilite per la zona arancione**;

- nei giorni **3, 4 e 5 aprile 2021**, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della **zona bianca**, si applicavano le misure stabilite per la **zona rossa**.

Nel prosieguo, sono intervenuti, anzitutto, il [D.L. 44/2021 \(L. 76/2021\)](#), il [D.L. 52/2021 \(L. 87/2021\)](#), il [D.L. 65/2021](#) (poi abrogato dall'art. 1, co. 3, della [L. 87/2021](#), a seguito della confluenza nel [D.L. 52/2021](#) delle disposizioni da esso recate e con salvezza degli effetti giuridici prodotti), il [D.L. 105/2021 \(L. 126/2021\)](#) e il [D.L. 111/2021 \(L. 133/2021\)](#) che, confermando l'applicazione fino al **31 dicembre 2021** delle disposizioni recate dal **DPCM 2 marzo 2021**, salvo quanto dagli stessi diversamente disposto, hanno delineato questo quadro:

- **dal 7 al 25 aprile 2021**, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocavano in **zona gialla** continuavano ad applicarsi le **misure stabilite per la zona arancione** (art. 1, co. 2, [D.L. 44/2021-L. 76/2021](#));
- **dal 26 aprile al 22 luglio 2021**, nelle **zone gialle**, la **necessità di prenotazione on line** o telefonica con almeno un giorno di anticipo per l'accesso ai **musei** e agli **altri istituti e luoghi della cultura**, nonché alle **mostre**, il **sabato** e i **giorni festivi** è stata limitata ai soli istituti e luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione.
Nelle stesse **zone gialle** rimaneva **sospesa** la possibilità di libero ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali la **prima domenica** di ogni mese (art. 5-bis, [D.L. 52/2021-L. 87/2021](#)).
Tale previsione è poi stata estesa **anche alle zone bianche, fino al 31 agosto 2021**, con ordinanze del Ministro della salute [2 luglio 2021](#) e [29 luglio 2021](#);
- **dal 26 aprile al 22 luglio 2021**, nelle **zone gialle**, la **capienza** consentita per gli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e altri locali o spazi anche all'aperto – ad eccezione di sale da ballo, discoteche e locali assimilati – **non poteva essere superiore al 50%** di quella massima autorizzata e il **numero massimo di spettatori** non poteva comunque essere superiore a **1.000, per gli spettacoli all'aperto**, e a **500**, per gli spettacoli in **luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Tuttavia, per gli spettacoli svolti all'aperto poteva essere stabilito, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, un **diverso numero massimo di spettatori**, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.
Le attività dovevano svolgersi nel rispetto di apposite linee guida, che potevano prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso fosse riservato soltanto ai soggetti in possesso delle **certificazioni verdi COVID-19** (art. 5, co. 1, 3 e 4, [D.L. 52/2021 -L. 87/2021](#));
- **dal 23 luglio 2021 al 10 ottobre 2021**, riguardo all'apertura al pubblico di **musei e altri istituti e luoghi della cultura**, nonché di **mostre**, è stata estesa anche alle **zone bianche** la disciplina fino ad allora prevista solo per le zone gialle (art. 4, co. 1, lett. d), [D.L. 105/2021-L. 126/2021](#)). Nelle **zone bianche e gialle** ha continuato ad essere **sospesa** la possibilità di **libero ingresso** agli istituti e luoghi della cultura statali la **prima domenica** di ogni mese;
- **dal 23 luglio 2021 al 10 ottobre 2021**, sia nelle **zone bianche** che nelle **zone gialle**, gli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e altri locali o spazi anche all'aperto, potevano essere svolti esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che fosse assicurato il rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro** sia per gli spettatori non abitualmente conviventi, sia per il personale. Le attività dovevano svolgersi nel rispetto di apposite linee guida. Inoltre :
 - nelle **zone gialle**, la capienza consentita restava non superiore al **50%** di quella massima autorizzata, ma il numero massimo di spettatori è stato elevato a **2.500** per gli **spettacoli all'aperto**, e a **1.000** per gli **spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala;
 - nelle **zone bianche**, nel caso di eventi svolti all'aperto con un numero massimo di spettatori superiore a **5.000**, la capienza consentita non poteva essere superiore al **50%** di quella massima autorizzata; nel caso di eventi svolti **al chiuso** con un numero massimo di spettatori superiore a **2.500**, **fino al 6 agosto 2021** la capienza consentita non poteva essere superiore al **25%** di quella massima autorizzata; **dal 7 agosto 2021**, la capienza consentita non poteva essere superiore al **35%** di quella massima autorizzata.

In entrambe le zone, per gli spettacoli aperti al pubblico svolti **all'aperto** poteva essere stabilito, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, un **diverso numero massimo di spettatori**, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico (art. 4, co. 1, lett. c), num. 1), capoverso 1., 2) e 3), [D.L. 105/2021-L. 126/2021](#); art. 4, co. 3, [D.L. 111/2021-L. 133/2021](#));

- **dal 6 agosto 2021**, nelle **zone bianche e gialle**, l'accesso a spettacoli aperti al pubblico, nonché a musei e altri istituti e luoghi della cultura, e alle mostre, è stato possibile solo per i soggetti in possesso di una delle **certificazioni verdi COVID-19** acquisite a seguito di avvenuta vaccinazione, o di avvenuta guarigione, o di tampone (con l'eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica). Tale previsione si applicava anche alle zone arancioni e rosse, laddove i servizi indicati fossero consentiti e alle condizioni previste per le singole zone (art. 3, co. 1, capoverso art. 9-bis, co. 1, lett. b), e c), [D.L. 105/2021-L. 126/2021](#)).

Inoltre, il [D.L. 52/2021 \(L. 87/2021: art. 10, co. 1 e 2\)](#) e il [D.L. 105/2021 \(L. 126/2021: art. 2, co. 1\)](#) hanno anche prorogato prima al 31 luglio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza [dichiarato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 2021](#)) e poi al **31 dicembre 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con l'art. 1 dello stesso [D.L. 105/2021](#)) la possibilità di intervento con **DPCM** prevista dall'art. 1, co. 1, del [D.L. 19/2020 \(L. 34/2020\)](#) e, conseguentemente, hanno prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del [D.L. 33/2020 \(L. 74/2020\)](#).

Da ultimo, per gli **spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, sono intervenuti il [D.L. 139/2021](#) (art. 1, co. 1, lett. a), n. 1) e 4), e co. 2 e 3) e il [D.L. 172/2021](#) (artt. 5 e 6), che, in particolare, rispetto a quanto previsto precedentemente, hanno delineato questo quadro:

- **dall'11 ottobre 2021 al 28 novembre 2021**, nelle **zone gialle**, fermi restando il possesso di una certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta vaccinazione, o di avvenuta guarigione, o di tampone, i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la **capienza** consentita non superiore al **50%** della capienza massima autorizzata, **non sono stati più previsti limiti al numero massimo di spettatori**;
- **dall'11 ottobre 2021**, nelle **zone bianche** – fermo restando il possesso di una certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta vaccinazione, o di avvenuta guarigione, o di tampone – **non è più necessario** il rispetto della **distanza interpersonale** di almeno un metro e la **capienza** consentita è pari al **100%** della capienza massima autorizzata;
- **dall'11 ottobre 2021**, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in **luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi**, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in tali luoghi;
- **dall'11 ottobre 2021**, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede **senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza** autorizzati, gli organizzatori producono all'**autorità competente ad autorizzare l'evento** anche la documentazione concernente le **misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio** da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida;
- **dal 29 novembre 2021**, gli spettacoli aperti al pubblico possono svolgersi nelle **zone bianche**, nelle **zone gialle** e nelle **zone arancioni**, con la capienza consentita per le **zone bianche**, ma nelle **zone gialle** e nelle **zone arancioni** l'accesso è consentito solo ai soggetti in possesso di una **certificazione verde** COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta **guarigione** o avvenuta **vaccinazione**. Tale previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna di vaccinazione;
- **dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022**, anche nelle **zone bianche** l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito solo ai soggetti in possesso di una **certificazione verde** COVID-19 acquisita a seguito di **vaccinazione** o di **guarigione**. Anche in tal caso, tuttavia, la previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna di vaccinazione.

Per l'**accesso** agli **istituti** e ai **luoghi della cultura**, nonché alle **mostre**, gli stessi [D.L. 139/2021](#) (art. 2) e [172/2021](#) (art. 5 e 6), in particolare, rispetto a quanto previsto precedentemente, hanno delineato questo quadro:

- **dall'11 ottobre 2021**, nelle **zone bianche** e nelle **zone gialle** – fermi restando l'obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta vaccinazione, o di avvenuta guarigione, o di tampone, l'ingresso con modalità tali da non determinare assembramenti e la prenotazione *on line* o telefonica almeno con un giorno di anticipo per l'ingresso, il sabato e i giorni festivi, negli istituti e luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione – **non è più necessario** il rispetto della **distanza interpersonale** di almeno un metro tra i visitatori;
- **dal 29 novembre 2021**, l'accesso a tutti gli istituti e a tutti i luoghi della cultura, nonché a mostre, è consentito anche nelle **zone arancioni**, con la disciplina vigente nelle zone bianche. Tuttavia - secondo l'interpretazione del D.L. 172/2021 data dalla [nota del Direttore generale della direzione generale Musei del MIC del 3 dicembre 2021](#) e dal [comunicato stampa](#) dello stesso MIC in pari data, nonché dalla [tabella](#) pubblicata sul sito del Governo - mentre nelle **zone bianche e gialle** l'accesso continua ad essere consentito previo possesso di una certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta vaccinazione, o di avvenuta guarigione, o di tampone, nelle **zone arancioni** è necessario il possesso di una **certificazione verde** COVID-19 acquisita a seguito di **vaccinazione** o di **guarigione**. Le previsioni sulla certificazione verde a seguito di vaccinazione non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna di vaccinazione.

Le misure per contrastare gli effetti del contenimento e per la ripresa e il rilancio del settore

I primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel settore dei beni e delle attività culturali sono stati previsti dal [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) (L. 27/2020) e, in gran parte, sono poi stati rafforzati da successivi decreti-legge, nonché dalla legge di bilancio 2021, che, a loro volta, hanno anche introdotto nuove previsioni volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore.

Di seguito, si procederà ad una esposizione per quanto possibile accorpata.

In particolare:

- il [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 90) ha previsto la destinazione della quota del **10%** dei **compensi per "copia privata"** incassati nel **2019** dalla SIAE al **sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori** e lavoratori autonomi che svolgono **attività di riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori). Successivamente, il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 80, co. 2-*bis*) e il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 36, co. 1-*bis*) hanno esteso tale disciplina anche ai medesimi compensi incassati, rispettivamente, nel **2020** e nel **2021**.

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), è intervenuto il [D.I. 212 del 30 aprile 2020](#), che ha definito le modalità operative per la ripartizione delle risorse e i requisiti per l'accesso al beneficio. In particolare, ha operato la seguente ripartizione dei compensi incassati nel 2019, pari complessivamente a **€ 13.536.000**: il 50%, pari a € 6.768.000, è stato destinato agli autori; il 45%, pari a € 6.091.200, è stato destinato agli artisti interpreti ed esecutori; il 5%, pari a € 676.800, è stato destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (mandatari).

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020), è intervenuto il [D.I. 311 del 13 agosto 2021](#) che ha operato la seguente ripartizione dei compensi incassati nel 2020, pari a **€ 12.070.390,22**: il 45%, pari a € 5.431.675,599, è stato destinato agli autori; il 45%, pari a € 5.431.675,599 è stato destinato agli artisti interpreti ed esecutori; il 10%, pari ad € 1.207.039,022, è stato destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli OGC/EGI (mandatari);

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 89) ha previsto l'istituzione di due **Fondi** – uno di **parte corrente** e uno in **conto capitale** – destinati al sostegno delle **emergenze** dei settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**, con uno stanziamento pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln per il 2020. Successivamente:
 - il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#)), ha incrementato a **€ 145 mln** per il **2020** le risorse del Fondo di parte corrente e a **€ 100 mln** per il **2020** le risorse del Fondo in conto capitale. Ha previsto, altresì, un possibile incremento di **€ 50 mln** per il **2021**, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (art. 183, co. 1). Al contempo, tuttavia, ha ridotto di **€ 9,6 mln** per il 2020 l'incremento del Fondo di parte corrente, destinando tali risorse a misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali vi sono anche lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale (art. 84, co. 15);
 - il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 80, co. 2) ha ulteriormente incrementato la dotazione complessiva dei Fondi per il **2020** a **€ 335 mln**, di cui € 185 mln relativi al Fondo di parte corrente ed **€ 150 mln** relativi al Fondo in conto capitale;
 - il [D.L. 137/2020](#) ([L. 176/2020](#): art. 5, co. 1, e art. 6-bis, co. 1) ha incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori **€ 100 mln** per il **2020** (per un totale, dunque, di € 285 mln) e di **€ 90 mln** per il **2021**;
 - il [D.L. 41/2021](#) ([L. 69/2021](#): art. 36, co. 1) ha incrementato di **€ 200 mln** per il **2021** la dotazione del Fondo di parte corrente;
 - il [D.L. 73/2021](#) ([L. 106/2021](#): art. 65, co. 1) ha incrementato, per il 2021, di **€ 47,85 mln** il Fondo di parte corrente e di **€ 120 mln** il Fondo in conto capitale;
 - il [D.L. 4/2022](#) ([L. 25/2022](#): art. 8, comma 1) ha incrementato, per il 2022, di **€ 50 milioni** la parte corrente e di **€ 25 milioni** la parte in conto capitale; inoltre, l'art. 8, comma 4-bis del medesimo decreto ha incrementato, di **€ 40 mln**, il Fondo di parte corrente per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Per la distribuzione delle risorse sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

- con [DM 188 del 23 aprile 2020](#) sono stati destinati **€ 20 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del **teatro**, della **danza**, della **musica** e del **circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019**. Tali risorse sono poi state incrementate con [DM 278 del 10 giugno 2020](#) (€ 6,8 mln per il 2020), [DM 503 del 9 novembre 2020](#) (€ 13,4 mln per il 2020), [DM 557 del 3 dicembre 2020](#) (€ 13,4 mln per il 2020), [DM 137 del 26 marzo 2021](#) (€ 1 mln per il 2021 per le **imprese di produzione circense**) e [DM 162 del 16 aprile 2021](#) (€ 27 mln per il 2021). Da ultimo, è intervenuto il [DM 424 del 26 novembre 2021](#), che ha assegnato risorse non erogate sulla base della disciplina originariamente prevista dal DM 16 aprile 2021;
- con [DM 211 del 28 aprile 2020](#) sono stati destinati **€ 5 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, allo **spettacolo viaggiante**. Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con [DM 313 del 10 luglio 2020](#). Tali risorse sono state incrementate con [DM 480 del 26 ottobre 2020](#) (€ 5 mln per il 2020), [DM 559 del 3 dicembre 2020](#) (€ 5 mln per il 2020), [DM 136 del 26 marzo 2021](#) (€ 10 mln per il 2021) e [DM 366 del 18 ottobre 2021](#) (€ 1.059.840 per il 2021), sempre a valere sul Fondo di parte corrente;
- con [DM 273 del 5 giugno 2020](#) si è provveduto ad assegnare al **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** **€ 100 mln** per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva). **Ulteriori € 25 mln** per il 2020 provenienti dal Fondo in conto capitale sono stati attribuiti al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo con [DM 463 del 14 ottobre 2020](#), che ha anche destinato **€ 25 mln** per il 2020, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a **Istituto Luce Cinecittà Srl**. Da ultimo, è intervenuto il [DM 223 del 21 giugno 2021](#), che ha destinato al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo **€ 120 mln** per il 2021, provenienti dal Fondo in conto capitale;
- con [DM 274 del 5 giugno 2020](#) sono stati destinati **€ 20 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno delle sale cinematografiche**. **Ulteriori € 20 mln** per il 2020 sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con [DM 315 del 10 luglio 2020](#).

Inoltre, lo stesso decreto ha destinato ulteriori **€ 2 mln** per il 2020, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della **programmazione delle sale all'aperto nella stagione estiva**. Altre risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate alle sale cinematografiche con [DM 450 del 7 ottobre 2020](#) (**€ 20 mln** per il 2020), [DM 558 del 3 dicembre 2020](#) (**€ 50 mln** per il 2020), [DM 188 del 18 maggio 2021](#) (**€ 10 mln** per il 2021 per il sostegno della programmazione di **spettacoli cinematografici all'aperto**, nonché **€ 10 mln** per il 2021 per il sostegno e l'organizzazione degli **spettacoli dal vivo all'aperto** svolti nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 30 settembre 2021), [DM 197 del 26 maggio 2021](#) (**€ 40 mln** per il 2021).

Ancora, con [DM 26 del 12 gennaio 2021](#) sono stati destinati **€ 25 mln** per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle **imprese di distribuzione cinematografica**, mentre con DM 190 del 24 maggio 2021 sono stati destinati **€ 3 mln** per il 2021, quota parte del Fondo di parte corrente, alle **imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva internazionale**.

Da ultimo, è intervenuto il [DM 425 del 26 novembre 2021](#) – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione – che ha destinato al sostegno della **programmazione delle sale cinematografiche all'aperto** e delle **imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva** di cui ai DM 18 maggio 2021 e 24 maggio 2021 risorse residue;

- con [DM 313 del 10 luglio 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno dell'esercizio teatrale privato** (e, al contempo, come *ante* evidenziato, sono state apportate modifiche al [DM 211 del 28 aprile 2020](#)).

Successivamente, con [DM 407 del 17 agosto 2020](#) è stato consentito l'accesso al beneficio anche alle **piccole sale teatrali** (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.

Il DM 407/2020 è poi stato modificato dal [DM 467 del 16 ottobre 2020](#) che, inoltre, ha proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente. In particolare, ha destinato: **€ 5 mln** per il 2020 ai **teatri di rilevante interesse culturale**, ai **centri di produzione teatrale**, ai **teatri di tradizione** e ai **centri di produzione danza**; **€ 4 mln** per il 2020 al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che avevano inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei DM 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; **€ 1 mln** per il 2020 al sostegno di **festival, cori e bande**; **€ 1,1 mln** per il 2020 al **Fondo nazionale per la rievocazione storica**;

- con [DM 380 del 5 agosto 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno all'industria musicale, discografica e fonografica**.

In seguito, il [DM 460 del 13 ottobre 2020](#) ha modificato il DM 380/2020: in particolare, preso atto che le risorse dallo stesso indicate risultavano eccedenti di € 4,7 mln rispetto ai contributi teorici erogabili al totale dei beneficiari e che l'importo eccedente sarebbe stato messo in economia, ha ridotto le risorse da assegnare a **€ 5,3 mln** per il 2020;

- con [DM 397 del 10 agosto 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli **operatori nel settore della musica dal vivo** (organizzazione di concerti, attività di *booking* e intermediazione di concerti, attività di *management* e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. *live club*; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);

- con [DM 487 del 29 ottobre 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, alle **scuole di danza private** non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al CONI;

- con [DM 488 del 2 novembre 2020](#) sono stati destinati complessivi **€ 20 mln** per il 2020 al sostegno di **autori ed artisti interpreti ed esecutori** (€ 10 mln) e degli **organismi di gestione collettiva** e delle **entità di gestione indipendente** di cui all'art. 2 del d.lgs. 35/2017 (€ 10 mln).

Successivamente, con [DM 107 del 3 marzo 2021](#) sono stati destinati **€ 25 mln** per il 2021 al sostegno degli **autori** e degli **artisti interpreti ed esecutori** (€ 20 mln) e degli **organismi di gestione collettiva** e delle **entità di gestione indipendente** (€ 5 mln). Tale DM è stato poi modificato con [DM 125 del 16 marzo 2021](#);

- con [DM 515 del 12 novembre 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di **cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, artisti circensi**, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, **scritturati da** organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi; al contempo, con [DM 516 del 12 novembre 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln** per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di **attori, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da** teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali e festival teatrali o multidisciplinari.

Successivamente, con [DM 613 del 29 dicembre 2020](#), si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente (per un totale di € 3,3 mln per il 2020 e € 12,6 mln per il 2021), destinando **€ 7,1 mln** per il sostegno degli **scritturati per spettacoli di musica, danza e circo** ed **€ 8,8 mln** per il sostegno degli **scritturati per spettacoli teatrali**.

Da ultimo, con [DM 69 del 5 febbraio 2021](#) sono stati destinati ai medesimi scritturati complessivi **€ 3,5 mln** per il 2021 (in tal caso, senza indicazione della suddivisione delle risorse fra i due gruppi);

- con [DM 529 del 20 novembre 2020](#) sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno degli operatori della **sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, buffetteria** che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo. Ulteriori € 5 mln per il 2021 sono stati destinati con [DM 199 del 26 maggio 2021](#) al sostegno dei **fornitori di servizi tecnici e apparecchi luci, audio e video, degli operatori della sartoria e dei costumi di scena**, comprese le confezioni e il relativo commercio al dettaglio, la fabbricazione e il finissaggio, **modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, bigiotteria, buffetteria**, della **falegnameria** e di **altre attività artigiane** per la scenografia, nonché delle altre attività artigiane di supporto alle rappresentazioni che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo;
- con [DM 27 del 12 gennaio 2021](#), sono stati destinati € 20 mln per il 2021 al sostegno delle **fondazioni lirico-sinfoniche**;
- con [DM 200 del 26 maggio 2021](#) sono stati destinati € 2,5 mln per il 2021, quota parte del Fondo di parte corrente, ai **negozi di dischi**;
- con [DM 285 del 3 agosto 2021](#) sono stati destinati € 5 mln per il 2021, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno delle **cooperative di lavoro a mutualità prevalente che operano nella filiera dello spettacolo a supporto delle rappresentazioni artistiche**;
- con [DM 284 del 3 agosto 2021](#) è stato destinato € 1 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle **scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale** (raddoppio, per l'anno 2021, del contributo ordinario previsto dall'art. 1, co. 383, della L. 160/2019);
- con [DM 292 del 5 agosto 2021](#) sono stati destinati € 2,5 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno, attraverso **campagne di informazione e comunicazione**, della **ripresa delle programmazioni delle sale cinematografiche** ed € 2,5 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno, attraverso **campagne di informazione e comunicazione**, della **ripresa delle programmazioni dei teatri, delle sale da concerto e degli altri luoghi di spettacolo dal vivo**. Successivamente, alla seconda finalità di cui al DM 292/2021 sono stati destinati, con [DM 355 del 14 ottobre 2021](#), ulteriori € 2,5 mln per il 2021, quota parte del Fondo;
- con [DM 354 del 14 ottobre 2021](#) sono stati destinati € 5 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno degli organismi nel settore della **trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari**;
- con [DM 363 del 18 ottobre 2021](#) sono stati destinati € 20 mln per il 2021, quota parte del Fondo, a sostenere l'**ammodernamento tecnologico delle sale teatrali** finalizzato all'ampliamento dell'offerta culturale attraverso le modalità dello **streaming**;
- con [DM 388 del 2 novembre 2021](#) sono stati destinati € 90 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno dei **lavoratori dello spettacolo dal vivo** iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in presenza di determinati requisiti;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 11 e 11-bis) ha modificato la disciplina - introdotta dal [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 88) - relativa al rilascio di **voucher** relativi a titoli di acquisto di **biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura** sospesi per l'emergenza sanitaria e, in particolare: ha consentito lo stesso anche con riferimento alle sospensioni disposte, prima dell'8 marzo 2020, nei primi territori interessati dalle misure di contenimento; ha introdotto esplicitamente la possibilità di **rimborso** (e non solo di emissione) del **voucher**; ha esteso (da 12) a **18 mesi** il termine di validità dello stesso **voucher**, che poteva essere emesso **fino al 30 settembre 2020**; ha previsto che l'organizzatore di **concerti di musica leggera** provvede, comunque, al rimborso alla scadenza del periodo di validità del **voucher** quando la prestazione dell'artista originariamente programmata è **annullata**, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del **voucher**, e che, in caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso. Nel prosieguo, il [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 5, co. 4) – nel testo come modificato dal [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 36, co. 4-ter) - ha esteso la possibilità di rimborso anche ai titoli di accesso relativi a **spettacoli dal vivo** nel periodo **tra il 26 ottobre 2020 e il 31 luglio 2021**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 4, 5 e 6) – come modificato dal [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 80, co. 1, lett. b-bis) - ha individuato criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) nel periodo **2020-2022, in deroga** alla disciplina generale. In particolare, ha previsto che la quota del FUS destinata alle **fondazioni lirico-sinfoniche** per il **2020** e per il **2021** doveva essere ripartita sulla base della **media delle percentuali** assegnate per il **triennio**

2017-2019, in **deroga** ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'**art. 1** del **DM 3 febbraio 2014**. Ha previsto, altresì, che, per il **2022**, gli stessi criteri generali sono **adeguati** in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati.

Per gli **organismi diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche** finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020 ha previsto che, per il **2020**, doveva essere erogato un **anticipo** del contributo **fino all'80%** dell'importo riconosciuto per il 2019 e che la restante quota del contributo doveva essere erogata entro il 28 febbraio 2021. Ha, altresì, affidato a uno o più **decreti** del Ministro (allora) per i beni e le attività culturali e per il turismo la definizione, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, delle **modalità** per l'erogazione dei contributi per l'anno **2021**, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

In attuazione è intervenuto il **DM 1 del 31 dicembre 2020**, che ha anche apportato modifiche all'art. 44 del DM 27 luglio 2017, - adottato previa **intesa** in Conferenza unificata del 17 dicembre 2020 - che, in particolare, per quanto qui più interessa, ha previsto che per l'anno 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell'occupazione e la continuità progettuale, agli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un' **anticipazione** del contributo **fino al 65%** dell'importo riconosciuto per il 2019. La **restante quota** del contributo è **erogata nel 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021** e rendicontate. La rendicontazione deve altresì riportare, fra l'altro: la conformità delle attività alle misure di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19; la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa della medesima emergenza sanitaria, anche con riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti; la messa in atto di **misure di tutela occupazionale** nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati.

Ha, altresì, previsto che, con riguardo all' **attività effettivamente svolta** nel 2020 e nel 2021, il Direttore generale Spettacolo, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, individua un **marginale di tolleranza** pari ad almeno il 40% dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata.

In attuazione di quanto previsto dallo stesso DM, è poi intervenuto il **DM 12 gennaio 2021, n. 28**, che ha destinato € 10 mln delle risorse del FUS, per l'anno 2021, al contributo integrativo alle produzioni teatrali, musicali e di danza e circo per spettacoli interrotti o cancellati a causa dell'emergenza sanitaria.

Infine, il **D.L. 34/2020** ha previsto che per il **2020** le risorse erogate a valere sul FUS potevano essere utilizzate anche per integrare le misure di **sostegno del reddito** dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal **D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 7, co. 4-quater)**;

- il **D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 7)** ha introdotto per il **2020** la possibilità di prevedere una maggiore **flessibilità** nella ripartizione delle risorse destinate ai **crediti di imposta** per il **cinema** e l'**audiovisivo**, anche **in deroga** alle percentuali previste a regime, e ha disposto che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico potevano essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi, i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.

In attuazione, è intervenuto, per le **imprese di produzione** cinematografica ed audiovisiva, il **D.I. 312 dell'8 luglio 2020** successivamente modificato con **D.I. 545 del 27 novembre 2020**, che ha anche introdotto disposizioni relative alle **imprese di distribuzione e di esercizio** cinematografico.

Successivamente, la **L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 583, lett. e))** ha **stabilizzato** le previsioni recate dall'art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020.

A sua volta, il **D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 7, co. 4)** ha prorogato (dal 31 dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle misure recate dal D.I. 8 luglio 2020;

- il **D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 11-quater)** ha istituito, con una dotazione di **€ 10 mln** per il **2020**, il **Fondo** destinato al sostegno delle imprese e degli enti di **produzione e distribuzione di spettacoli di musica**, compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020, **non già finanziati a valere sul FUS**, per le attività di spettacolo dal vivo messe in

scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020;

In attuazione, è intervenuto il [DM 486 del 29 ottobre 2020](#);

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, comma 2) ha istituito il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, con una dotazione, per il **2020**, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura **non statali**, nonché delle **librerie**, dell'intera **filiera dell'editoria**, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'**annullamento**, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **spettacoli, fiere, congressi e mostre**. Successivamente, la L. di bilancio 2022 ([L. 234/2021](#), art. 1, co. 350) ha autorizzato la spesa di **€ 30 mln** per ciascuno degli anni **2022 e 2023** al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria.

Da ultimo, il [decreto-legge n. 68 del 2022](#) ([legge n. 139 del 2022](#)) ha **destinato** per l'anno **2022** una quota pari a **15 milioni di euro** del suddetto "**Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**" al **funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali**, ad **incremento dell'apposita autorizzazione di spesa** per essi prevista dall'art. 183, comma 3, del medesimo D.L. 34/2020 (art. 12-*quater*).

Precedentemente:

- il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 80, co. 1, lett. a)), ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di **€ 60 mln** e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di **rinvio** (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di **ridimensionamento**;
- il [D.L. 137/2020](#) ([L. 176/2020](#): art. 5, co. 3, e art. 6-*bis*, co. 3 e 4) ha incrementato di ulteriori **€ 400 mln** per il **2020** e di **€ 51 mln** per il **2021** la dotazione del Fondo. In particolare, **€ 350 mln** della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle **fiere** e dei **congressi**, mentre **€ 1 mln** della dotazione 2021 è stato destinato al ristoro delle perdite subite dagli **organizzatori di eventi sportivi internazionali** in programma nel territorio italiano, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il [DPCM 24 ottobre 2020](#). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all'adozione del DPCM;
- il [D.L. 41/2021](#) (L. 69/2021: art. 36, co. 2 e 3) ha incrementato il Fondo di **€ 120 mln** per il **2021** e ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo;
- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 65, co. 2) ha incrementato il Fondo di **€ 20 mln** per il **2021**.

Per la distribuzione delle risorse, sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

- il [DM 267 del 4 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 30 mln** per il 2020 al **sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri**, prevedendo l'assegnazione delle risorse alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995. Ulteriori **€ 30 mln** per il 2021 sono stati destinati alla medesima finalità con [DM 191 del 24 maggio 2021](#);
- il [DM 268 del 4 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 10 mln** per il 2020 al c.d. "**tax credit librerie**", ossia il credito di imposta, istituito dall'art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano. Ulteriori **10 mln** per il 2021 sono stati destinati allo stesso obiettivo con [DM 226 del 28 giugno 2021](#);
- il [DM 297 del 26 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 50 mln** per il 2020 ai **musei civici**, ai **musei diocesani** e agli **altri musei e luoghi della cultura non statali** con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Ulteriori risorse sono state destinati ai musei e ai luoghi della cultura non statali con [DM 448 del 7 ottobre 2020](#) (**€ 20 mln** per il 2020), [DM 517 del 13 novembre 2020](#) (**€ 17,6 mln** per il 2020), [DM 568 del 7 dicembre 2020](#) (**€ 15,5 mln** per il 2020), [DM 228 del 28 giugno 2021](#) (**€ 50 mln** per il 2021) e [DM 352 del 14 ottobre 2021](#) (**€ 10 mln** per il 2021);
- il [DM 364 del 30 luglio 2020](#), che ha destinato **€ 10 mln** per il 2020 al sostegno dei **piccoli editori**. Tale decreto è stato poi modificato con [DM 481 del 26 ottobre 2020](#) che, conseguentemente, ha previsto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per la durata di 10 giorni, e con [DM 547 del 1° dicembre 2020](#);
- il [DM 371 del 3 agosto 2020](#), che ha destinato **€ 20 mln** per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli **operatori** per la **cancellazione, l'annullamento** o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di

- almeno un **evento fieristico o congressuale** in Italia o all'estero ([qui](#) la rettifica del 3 settembre 2020). Tali risorse sono poi state incrementate di **€ 350 mln** per il 2020 (dei quali, € 130 mln agli enti fiera e agli organizzatori di fiere, € 130 mln agli organizzatori di congressi, ed € 90 mln ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi) con [DM 548 dell'1 dicembre 2020](#);
- il [DM 372 del 3 agosto 2020](#) che ha destinato **€ 20 mln** per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli **operatori** per la **cancellazione, l'annullamento o il rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una **mostra d'arte** in Italia o all'estero ([qui](#) la rettifica del 3 settembre 2020). Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate prima con [DM 468 del 19 ottobre 2020](#) e, successivamente, a seguito della destinazione al settore di ulteriori **€ 15 mln** per il 2020, con [DM 485 del 29 ottobre 2020](#). Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso settore con [DM 521 del 16 novembre 2020](#), (**€ 14,4 mln** per il 2020), [DM 527 del 18 novembre 2020](#) (**€ 10 mln** per il 2020), [DM 568 del 7 dicembre 2020](#) (**€ 10 mln** per il 2020), [DM 19 del 7 gennaio 2021](#) (**€ 2 mln** per il 2021) e [DM 227 del 28 giugno 2021](#) (**€ 20 mln** per il 2021). Infine, il [DM 134 del 26 marzo 2021](#) ha apportato modifiche al DM 18 novembre 2020 e al DM 7 gennaio 2021. A sua volta, il [DM 289 del 4 agosto 2021](#) ha destinato **€ 5 mln** per il 2021 al ristoro dei **soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto per le mostre d'arte**;
 - il [DM 394 del 10 agosto 2020](#), che ha destinato **€ 12 mln** per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di **concerti di musica leggera** per la **cancellazione, l'annullamento o il rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia. Ulteriori risorse sono state destinate agli **organizzatori** e agli **operatori** del settore con [DM 107 del 3 marzo 2021](#) (**€ 15 mln** per il 2021 agli operatori nel settore dei **concerti** e della **musica dal vivo** ed **€ 10 mln** per il 2021 agli **organizzatori di concerti di musica leggera**). Tale DM è stato poi modificato con [DM 125 del 16 marzo 2021](#)), e [DM 381 del 27 ottobre 2021](#) (**€ 10 mln** per il 2021 per gli **organizzatori di concerti di musica leggera**);
 - il [DM 461 del 14 ottobre 2020](#), che ha destinato **€ 5 mln** per il 2020 al sostegno dei **traduttori editoriali**. Modifiche allo stesso sono poi state apportate con [DM 562 del 4 dicembre 2020](#);
 - il [DM 533 del 24 novembre 2020](#), che ha destinato **€ 12 mln** per il 2020 all'**editoria specializzata nell'arte e nel turismo** ed **€ 10 mln** per il 2020 al sostegno dei soggetti che forniscono **servizi guida, audioguida o didattica** agli istituti e ai luoghi della cultura. A questi ultimi soggetti sono poi stati destinati **€ 10 mln** per il 2021 con [DM 352 del 14 ottobre 2021](#);
 - il [DM 43 del 19 gennaio 2021](#), che ha destinato **€ 1 mln** per il 2021 alle risorse destinate alle perdite subite dagli **organizzatori di eventi sportivi internazionali**;
 - il [DM 355 del 14 ottobre 2021](#), che ha destinato **€ 2,5 mln** per il 2021 al sostegno, attraverso campagne di informazione e comunicazione, della **ripresa delle attività di musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura** ed **€ 2,5 mln** per il 2021 al sostegno, attraverso campagne di informazione e comunicazione, della **filiera dell'editoria, del libro e della lettura**;
 - il [DM 369 del 19 ottobre 2021](#) che ha destinato **€ 5 mln** per il 2021 al sostegno dell'**editoria musicale**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 3) ha autorizzato la spesa di **€ 100 mln** per il **2020** al fine di assicurare il funzionamento di **musei** ed altri istituti e luoghi della cultura **statali** (art. 183, co. 3).
In seguito:
 - il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 80, co. 1, lett. b), ha incrementato l'autorizzazione di spesa per il **2020** di **€ 65 mln**;
 - la [L. 178/2020](#) (L. di bilancio 2021: art. 1, co. 575) ha autorizzato la spesa di **€ 25 mln** per il **2021** e di **€ 20 mln** per il **2022**;
 - il [D.L. 41/2021](#) ([L. 69/2021](#): art. 36, co. 4), ha incrementato le risorse di **€ 80 mln** per il **2021**;
 - il [D.L. 73/2021](#) ([L. 106/2021](#): art. 65, co. 3) ha incrementato le risorse di **€ 20 mln** per il **2021**;
 - il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 8 e 8-bis) ha previsto il conferimento alla città di **Parma**, anche per il **2021**, del titolo di **Capitale italiana della cultura** già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022. Al contempo, ha previsto che il medesimo titolo è attribuito in via legislativa, per il **2023**, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di **Bergamo e Brescia**;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 8-ter) ha disposto che, **per il 2020**, il titolo di **Capitale italiana del libro** – previsto, a decorrere dal 2020, dalla L. 15/2020 – sarebbe stato conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, **senza l'apposita selezione**.

Il 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha [deliberato](#) il conferimento del titolo alla città di **Chiari (BS)**, che ospita la rassegna della Microeditoria;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 105-ter) ha riconosciuto, per il **2020**, ai nuclei familiari con un **ISEE** non superiore a **€ 30.000** un contributo, di importo non superiore a **€ 200**, nel limite di spesa di **€ 10 mln**, per le spese sostenute per la frequenza di **lezioni di musica** presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020, e per la frequenza di **cori, bande** e scuole di musica "riconosciuti da una pubblica amministrazione".

In attuazione, è intervenuto il [D.I. 518 del 13 novembre 2020](#);

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 185-bis) ha autorizzato la spesa di **€ 1 mln** per il **2020** al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del **patrimonio culturale immateriale** inserito nella Lista dell'Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19. Per le medesime ragioni, nonché allo scopo di razionalizzare gli interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 582), ha previsto l'istituzione presso il (allora) Mibact dell'**Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale** dell'UNESCO.

L'Osservatorio è stato costituito con [D.I. 314 dell'8 luglio 2021](#). I componenti sono stati nominati con [DM 429 del 2 dicembre 2021](#);

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 10) ha autorizzato la spesa di **€ 10 mln** per il **2020** per la realizzazione di una **piattaforma digitale** per la **fruizione del patrimonio culturale** e degli **spettacoli**, anche mediante la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati.

Il 3 dicembre 2020 Cassa Depositi e prestiti aveva [annunciato](#) che la piattaforma sarebbe stata attiva nei primi mesi del 2021 e che "Per la realizzazione e la gestione della piattaforma il MIBACT e CDP hanno avviato un'interlocuzione con la Rai ed i principali operatori presenti nel mercato italiano, all'esito della quale è stata indetta una procedura competitiva aperta per l'individuazione del partner industriale. È stata così selezionata CHILI Spa – società attiva dal 2012 nel settore dei servizi di TV on demand e che conta oltre 4 milioni di utenti iscritti – per la sua esperienza internazionale nel settore, l'innovativa infrastruttura tecnologica utilizzata e il know-how strategico-commerciale utile all'espansione della piattaforma. Per la gestione della piattaforma è stata costituita una nuova società controllata al 51% da CDP e al 49% da CHILI Spa".

[Qui](#) il comunicato relativo all'avvio, con un'anteprima del 2 giugno 2021, della piattaforma ITsART;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 156) ha anticipato al **31 ottobre 2020** l'erogazione del contributo **del cinque per mille** (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all'anno finanziario **2019**;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 185), per fornire sostegno ad **artisti, interpreti ed esecutori**, ha fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del **bilancio finale di liquidazione** dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (**IMAIE**) **in liquidazione** ed è intervenuto sulla disciplina per il **pagamento dei creditori**, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti. Le somme dovevano essere ripartite per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che intermediano diritti connessi al diritto d'autore.

[Qui](#) è indicato che si è trattato di **€ 60 mln**.

Inoltre, il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#)), oltre a quanto già detto, ha introdotto altre misure che, come evidenziava il [comunicato stampa](#) del (allora) Mibact, sono importanti per il rilancio e il sostegno di un settore strategico dell'economia nazionale. In particolare:

- ha istituito nello stato di previsione del (allora) MIBACT un **Fondo** con una dotazione di **€ 10 mln** per il 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del **patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico** (art. 80-*bis*). Nel prosieguo, il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 65-*bis*) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il **Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi su beni immobili di interesse storico e artistico** soggetti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con una dotazione di **€ 1 mln** per ciascuno degli anni **2021 e 2022**. Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono tali beni immobili un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per interventi conservativi, fino ad un massimo di € 100.000. Il credito di imposta spetta a condizione che l'immobile non venga utilizzato nell'esercizio di impresa;
Criteri e modalità di gestione del Fondo istituito dal D.L. 73/2021 sono stati definiti con [D.I. MIC-MEF 346 del 6 ottobre 2021](#).
- per il 2020, ha incrementato di **€ 5 mln** l'autorizzazione di spesa (art. 1, co. 317, [L. 205/2017](#)) per il funzionamento dei **soggetti giuridici creati o partecipati dal** (allora) MIBACT (art. 80, co. 3). La medesima autorizzazione di spesa è stata poi incrementata di **€ 10 mln** per ciascuno degli anni **2021 e 2022** dalla **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 577);
- per il 2020, ha incrementato di **€ 25 mln** l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del **Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali"** (art. 1, co. 337, [L. 208/2015](#)) e ha ampliato il contenuto del Piano, includendovi anche beni o **siti di eccezionale interesse paesaggistico** e consentendo la possibilità di effettuare **acquisizioni** nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (art. 80, co. 4);
- ha incrementato il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. **Fondo Bacchelli**: [L. 440/1985](#)) di **€ 250.000 per il 2020** e di **€ 750.000** a decorrere **dal 2021** (art. 80, co. 5);
- ha rifinanziato nella misura di **€ 300.000 per il 2020** e di **€ 1 mln annui** a decorrere **dal 2021** il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per gli anni 2014 e 2015 (art. 2, co. 5-*bis*, del [D.L. 76/2013](#)-L. 99/2013), ridenominandolo **"Fondo giovani per la cultura"** (art. 24, co. 4).

Le modalità di accesso al Fondo sono state definite con [D.I. 482 del 28 ottobre 2020](#).

L'11 dicembre 2020 è stato pubblicato l' [avviso di selezione](#) per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per **40 giovani fino a 29 anni di età**, dei quali 30 destinati all'Archivio centrale dello Stato, alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e agli Archivi di Stato e 10 destinati alla Digital Library e agli istituti afferenti, ossia l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.

La graduatoria finale è stata approvata con [D.D. 167 del 13 maggio 2021](#).

Per il 2021, l' [avviso di selezione](#) è intervenuto il 13 settembre 2021 e riguarda **130 giovani fino a 29 anni di età**, dei quali 40 destinati alla Direzione generale Archivi, 30 alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, 10 alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, 10 alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche presso gli istituti centrali afferenti, 30 alla Direzione generale Musei, 10 all'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale ("Digital Library"), anche presso gli istituti afferenti (v. *ante*);

- ha riconosciuto alle **imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali** ed alle imprese organizzatrici e produttrici di **spettacoli di musica dal vivo**, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un **credito di imposta**, nella misura del **30%** dei **costi** sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all'importo di € 200.000 e nel limite di spesa di **€ 5 mln annui** a decorrere **dal 2021** (art. 80, co. 6-*bis* e 6-*ter*). Successivamente, il [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 5, co. 4-*bis* e 4-*ter*) ha ampliato l'ambito di applicazione del credito d'imposta, prevedendo che l'impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, e aumentandone il limite di spesa a € 800.000 nei tre anni d'imposta.

La disciplina applicativa è stata definita con [DI 312 del 13 agosto 2021](#);

- ha previsto che, per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il **2 per mille** della propria **IRPEF** a favore di una **associazione culturale** iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di € 12 mln (art. 97-*bis*).

Le modalità attuative sono state definite con [DPCM 16 aprile 2021](#).

Successivamente, il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 11-*bis*), oltre a quanto già detto, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il **Fondo per gli spettacoli pirotecnici**, con una dotazione di **€ 2 mln** per il **2021**, al fine di stimolare la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte dei privati.

Le modalità attuative sono state definite con [decreto interministeriale \(MIC-MEF\) 323 del 14 settembre 2021](#).

Agli interventi sopra descritti se ne affiancano altri di carattere prevalentemente fiscale e di sostegno ai lavoratori e alle imprese, in particolare con la corresponsione di indennità e con la sospensione di termini per versamenti. Per gli stessi, si rinvia al [quadro generale](#) delle misure predisposte per contrastare l'emergenza, nel quale sono anche presenti i collegamenti ad ulteriori temi, nonché ai dossier curati dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del MIC.

Successivamente, la **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#)) ha istituito il "**Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET**", con una dotazione di **40 milioni** di euro **annui a decorrere dal 2022**, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 1, comma 352).

Inoltre, il [decreto-legge n. 4 del 2022](#) ([legge n. 25 del 2022](#)) ha esteso fino al **30 giugno 2022** l'esenzione dal pagamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le **attività di spettacolo viaggiante e circensi** (art. 8, comma 3). Corrispondentemente, ha incrementato di **6,5 milioni**, per l'anno **2022**, il **fondo per il ristoro ai comuni** a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse (art. 8, comma 4).

Da ultimo, il [decreto-legge n. 21 del 2022](#) (così come convertito dalla [legge n. 51 del 2022](#)) prevede **misure di sostegno** destinate ai **soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice Ateco 90.04.00)**, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. In particolare, la disposizione prevede, relativamente ai mesi di **aprile, maggio e giugno 2022**, la **sospensione dei versamenti** relativi: i) alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e su quelli **assimilati** (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del [DPR 600/1973](#)) ii) alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**; iii) all' **IVA**. I versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 novembre 2022**. Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato (art. 22- *bis*).